

La Circolare per i clienti

31 luglio 2020

Anteprima

Agevolazione prima casa, l'AE illustra l'utilizzo del credito di imposta	pag. 2
Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza: novità del Decreto Rilancio	pag. 3
Sisma bonus e cessione del credito	pag. 3
Trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti INPS sulla decadenza delle domande	pag. 4
IVA dispositivi medici: perimetro applicativo dell'aliquota ridotta del 10%	pag. 6
Terzo Settore: figura del volontario e incompatibilità della retribuzione	pag. 7
Operazioni con l'estero, modalità per le richieste di informazioni da AE e GdF	pag. 7
Spettacoli spostati in impianti con capienza superiore a 5mila posti: gestione dei biglietti	pag. 8
Cessione del contratto di leasing: è reddito da lavoro autonomo	pag. 9
Concessione in project financing: profili IVA	pag. 9

Adempimenti

Sospensione feriale per i versamenti dal 1° al 20 agosto	pag. 12
--	---------

Guide operative

Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia	pag. 15
---	---------

Scadenario

Scadenze dal 01/08/2020 al 15/08/2020	pag. 19
---	---------

FISCO

Agevolazione prima casa, l'AE illustra l'utilizzo del credito di imposta

In merito al **credito d'imposta prima casa**, i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante ([Risp. AE 22 luglio 2020 n. 223](#)).

L'[art. 7 L. 448/98](#) stabilisce che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di **abitazione non di lusso**, in presenza delle condizioni di legge è attribuito un credito d'imposta **fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA** corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del [D.Lgs. 241/97](#). Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Il credito di imposta spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione **prima della vendita dell'immobile posseduto** ([Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E](#)).

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

- per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute.

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente **manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile**, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla [art. 1 Nota II-bis Parte I TUR](#), l'espressa richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del credito.

I contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante. Nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, o in compensazione delle somme dovute ai sensi del [D.Lgs. 241/97](#) (come chiarito dalla [Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E](#)).

Nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un **residuo di credito** inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato art. 7. Dunque, con riferimento alla fattispecie in esame, in cui l'interpellante non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'IRPEF, si ritiene che l'istante possa chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita.

[Risp. AE 22 luglio 2020 n. 223](#)

[art. 7 L. 448/98](#)

[D.Lgs. 241/97](#)

[Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E](#)

[art. 1 Nota II-bis Parte I TUR](#)

[D.Lgs. 241/97](#)

[Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E](#)

Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza: novità del Decreto Rilancio

Il ministero del Lavoro ha chiarito le novità del **Reddito di emergenza (REM)** e del **Reddito di cittadinanza (Rdc)** a seguito della conversione del Decreto Rilancio ([DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#)).

È stata confermata la **proroga** del termine per la presentazione delle domande di REM fino al **31 luglio 2020**.

I percettori di Rdc possono:

- accedere alle indennità Covid-19 ([art. 84, c. 13, DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#)). Se l'ammontare del Rdc è inferiore a quello dell'indennità, si procede con una mera **integrazione** del Rdc fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità (coloro che hanno presentato già la domanda a marzo e aprile non devono presentarne una nuova);
- possono richiedere l'indennità speciale prevista per i **lavoratori domestici** ([art. 85, c. 3, DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#));
- stipulare con i datori di lavoro agricoli contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di € 2.000 per l'anno 2020 ([art. 94 DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#)).

[DL 34/2020](#)

[L. 77/2020](#)

[art. 85, c. 3, DL 34/2020](#)

[art. 94 DL 34/2020](#)

Sisma bonus e cessione del credito

Nell'ambito del **sismabonus**, la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al **regime forfettario**, che possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ([Risp. AE 22 luglio 2020 n. 224](#)).

L'AE, nel rispondere a una istanza di interpello, ha ricordato che l'[art. 16 DL 63/2013](#) attualmente prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su edifici ubicati nelle

zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda **nella misura del 50%**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese **non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare** per ciascun anno. Si tratta di una detrazione che è ripartita in **cinque quote annuali di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Gli interventi ammessi al sisma bonus sono quelli «relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Recentemente, il Decreto Rilancio ha previsto che l'aliquota delle detrazioni spettanti è **elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**. I soggetti che sosterranno, negli anni 2020 e 2021, spese per tali interventi potranno optare - in luogo dell'utilizzo diretto - della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono anche optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

La possibilità di **cedere la detrazione** riguarda tutti i soggetti che possiedono un **reddito assoggettabile all'IRPEF** e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In altri termini, ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso sottoposto alle Entrate, ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima.

L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato a incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l'opzione può essere esercitata anche dal **contribuente che aderisce al regime forfettario** (nel caso specifico, un avvocato) il quale può, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possieda altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

[art. 84, c. 13, DL 34/2020](#)

[Risp. AE 22 luglio 2020 n. 224](#)

[art. 16 DL 63/2013](#)

Trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti INPS sulla decadenza delle domande

L'INPS è intervenuto fornendo chiarimenti in tema di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, sulla nuova disciplina decadenziale prevista dal [DL 52/2020](#).

Nota bene: Il [DL 52/2020](#) è stato abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio ([art. 1, c. 2, L. 77/2020](#)): tuttavia, sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi e quanto indicato nel DL abrogato è stato recepito in sede di conversione in Legge del DL Rilancio ([artt. 68, 70, 70 bis e 71 DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#)).

Il [DL 52/2020](#) ([art. 1, c. 2, DL 52/2020](#)), oltre a stabilire **termini di trasmissione più stringenti** per l'invio delle istanze, ha anche introdotto un **regime decadenziale** per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Secondo il disposto normativo, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è stato stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati **al 17 luglio 2020** se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità **corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore** da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Rilevata la decadenza dell'istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli operatori provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda. Le Aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere **la revisione del provvedimento di reiezione**, chiedendo l'accoglimento parziale dell'istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.

Per tutte le domande di cassa integrazione in deroga **relative alle 5 settimane** che le aziende devono richiedere all'INPS per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il relativo termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al [DL 52/2020](#) sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 – deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto.

In relazione al trattamento previsto in favore degli **sportivi professionisti** ([art. 98, c. 7, DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#)), nonché con riferimento ai trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all'INPS, si precisa che le procedure informatiche per l'acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio.

Pertanto, gli effetti del regime decadenziale sopra descritto, relativo alle istanze di concessione dei 2 trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito Messaggio.

[Mess. INPS 21 luglio-2020-n.-2901](#)

[DL 52/2020](#)

[art. 1, c. 2, L. 77/2020](#)

[art. 68 DL 34/2020](#)

[art. 70 DL 34/2020](#)

[art. 70 bis DL 34/2020](#)

[art. 71 DL 34/2020](#)

[L. 77/2020](#)

[DL 52/2020](#)

[art. 1, c. 2, DL 52/2020](#)

[art. 98 c. 7 DL 34/2020](#)

IVA dispositivi medici: perimetro applicativo dell'aliquota ridotta del 10%

Tra i beni soggetti **all'aliquota IVA del 10%** devono intendersi ricompresi anche i **dispositivi medici** a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ([art. 1 c. 3 L. 145/2018](#)). Tale disposizione è norma di interpretazione autentica e fa rientrare i suddetti beni nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, All. DPR 633/72. Il numero 114) in commento dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle cessioni di "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Tuttavia essa riguarda non la totalità dei dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui [all'All. 1 Reg. 2017/1925/UE](#).

A confermarlo, ribadendo quanto già espresso dalla prassi passata ([Circ. AE 10 aprile 2019 n. 8/E](#), punto 5.2), è [la Risp. AE 21 luglio 2020 n. 220](#).

Una Società ha chiesto di applicare - a una serie di dispositivi medici che commercializza - l'aliquota IVA del 10% (voce 3004 della nomenclatura combinata). I dispositivi in questione, sebbene a base di sostanze non tutte citate dal [Reg. 2017/1925/UE](#), sono prodotti comunque classificati, validati e certificati ai sensi della normativa europea che gestisce i dispositivi medici per cure mediche e prevenzione di malattie e trattamenti medici.

In base alle classificazioni effettuate dall'ADM, si ritiene applicabile l'aliquota ridotta esclusivamente alle cessioni dei prodotti classificati alla voce 3004 ([n. 114 Tabella A, Parte III, All. DPR 633/72](#)), mentre le cessioni di tutti gli altri prodotti commercializzati dall'istante saranno soggette all'aliquota IVA ordinaria in quanto il riferimento al capitolo 33 della Tariffa Doganale "Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche" non risulta richiamato da alcuno dei numeri della [Tabella A, Parti II, II-bis e III, All. DPR 633/72](#).

[la Risp. AE 21 luglio 2020 n. 220](#)

[art. 1 c. 3 L. 145/2018](#)

[Tabella A, n. 114 Parte III, All. DPR 633/72](#)

[Circ. AE 10 aprile 2019 n. 8/E](#)

Terzo Settore: figura del volontario e incompatibilità della retribuzione

Pubblicate dal ministero del Lavoro le risposte ad una serie di quesiti proposti in materia di Terzo Settore ([Nota Min. Lav. 9 luglio 2020 n. 6214](#)). In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla natura del volontario e sulla disciplina della retribuzione negli enti del Terzo Settore (ETS).

Il Codice del Terzo Settore stabilisce il **principio di gratuità dell'attività del volontario** (fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate), il divieto dei rimborsi forfetari e l'incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di retribuzione per una prestazione svolta presso l'ente di cui il volontario è socio o associato ([art. 17 D.Lgs. 117/2017](#)).

Il ministero del Lavoro ritiene che tra le attività di volontariato rientrano non solo le attività direttamente rivolte ad un interesse generale, costituente l'oggetto sociale dell'ente, ma anche le attività relative all'esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale.

Pertanto, l'esercizio di una carica sociale, se risponde, tra gli altri, al requisito della gratuità ([art. 17, c. 2, D.Lgs. 117/2017](#)), può corrispondere all'attività di volontariato.

Lo svolgimento di incarichi associativi è obbligatoriamente **gratuito** per le organizzazioni di volontariato (ODV; [art. 34, c. 2, D.Lgs. 117/2017](#)), mentre **per gli altri ETS può essere anche retribuito**, nel rispetto di determinati limiti ([art. 8, c. 3 lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#)).

La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di un'attività diversa da quella riguardante l'incarico rivestito prevede invece ulteriori limitazioni riguardanti:

- il conflitto di interessi;
- il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ([art. 8, c. 3 lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#)).

[Nota Min. Lav. 9-luglio-2020-n.-6214](#)
[D.Lgs. 117/2017](#)

Operazioni con l'estero, modalità per le richieste di informazioni da AE e GdF

Con un Provvedimento congiunto, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno reso pubbliche le disposizioni di attuazione dell'[art. 2 DL 167/90](#) in materia di **monitoraggio fiscale**, dopo le modifiche apportate dal [D.Lgs. 90/2017](#).

Secondo le misure dell'art. 2 novellato, l'Ufficio Centrale per il contrasto agli **illeciti fiscali internazionali** (UCIFI) dell'AE e i reparti speciali della GdF possono richiedere agli intermediari fiscali e agli operatori non finanziari di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti, in riferimento ad uno specifico periodo temporale e a operazioni - da e verso l'estero - di importo pari o superiore a 15mila euro. Inoltre, GdF e UCIFI possono chiedere l'identità dei titolari effettivi in riferimento ad operazioni con l'estero.

Con il Provvedimento congiunto, che sostituisce il precedente [Prov. AE 8 agosto 2014 n. 105953](#), sono stabilite le modalità e i termini relativi alle richieste, le quali devono contenere le seguenti informazioni:

- a) **periodo temporale di riferimento**, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l'indicazione delle date di inizio e fine periodo;

- b) **codice della causale analitica dell'operazione**, individuata tra le causali di cui all'allegato al presente provvedimento;
- c) ambito territoriale di riferimento (Paese estero).

Nella ipotesi di richieste nominative, la richiesta contiene i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, ove disponibile, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.

[art. 2 DL 167/90](#)

[D.Lgs. 90/2017](#)

[Prov. AE 8 agosto 2014 n. 105953](#)

Spettacoli spostati in impianti con capienza superiore a 5mila posti: gestione dei biglietti

In tema di attività spettacolistiche, nel caso di **vendita di biglietti non nominativi** - per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5mila spettatori - l'organizzatore è tenuto a comunicare agli acquirenti **l'effettivo cambio del luogo di svolgimento** dell'evento, affinché questi provvedano a richiedere l'annullamento del titolo emesso, con l'indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato ([Risp. AE 13 luglio 2020 n. 212](#)).

L'AE ha fornito una risposta in tema di collocamento sul mercato di biglietti nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche. L'istante si occupava dell'organizzazione, della promozione e della produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento sul territorio italiano.

Il Fisco ha ricordato che le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui ha inizio **l'esecuzione delle manifestazioni**, ad eccezione delle operazioni **eseguite in abbonamento** per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. Inoltre, per tali prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.

Sono quindi state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno **del secondary ticketing**, ossia la vendita di titoli di accesso - relativi ad attività di spettacolo - effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi. All'interno di questo mercato parallelo, sono riscontrati fenomeni di **rivendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati** rispetto a quello nominale: a decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso (ma sono esclusi da tale obbligo i titoli di accesso agli spettacoli viaggianti, all'attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive).

La rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all'acquirente - quest'ultimo solo se preventivamente registrato - che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario ed il relativo sigillo fiscale.

Mentre la procedura di **cambio utilizzatore** prevede **l'annullamento** del titolo emesso, con indicazione della causale, e **l'emissione di un nuovo titolo nominativo** alle stesse condizioni di quello originario annullato, la rimessa in vendita si sostanzia, invece, nell'offerta al pubblico del titolo di cui l'acquirente o l'utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. Tale offerta deve avvenire sulla **piattaforma del distributore principale** e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora

disponibili. In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l'indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente. Tenuto conto della finalità della norma di contrasto al fenomeno del secondary ticketing, nel caso di vendita di biglietti non nominativi - per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori - l'istante è tenuto a comunicare agli acquirenti l'effettivo cambio del luogo di svolgimento dell'evento, affinché questi provvedano a richiedere l'annullamento del titolo emesso, con l'indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.

Si ricorda infine che nell'ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5mila posti, i biglietti **possono essere considerati validi** senza necessità di annullamento e successiva emissione di ticket non nominativi.

[Risp. AE 13 luglio 2020 n. 212](#)

Cessione del contratto di leasing: è reddito da lavoro autonomo

Concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ([art. 54 c. 1 quater TUIR](#)) anche i corrispettivi percepiti a seguito della **cessione di contratti di leasing**, aventi ad oggetto beni strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi - quali elementi immateriali - derivanti dal contratto esistente ([Risp. AE 13 luglio 2020 n. 209](#)).

L'istante esercita una libera professione e ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato **all'acquisto dell'immobile** ove esercita la sua attività professionale (L. 296/2006). Dal 1° gennaio 2020, intende esercitare l'attività esclusivamente in forma associata, anziché individuale, costituendo con un altro soggetto una **associazione professionale**. Conseguentemente, provvederà a chiudere la partita IVA relativa all'attività esercitata in forma individuale e cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita attualmente la propria attività ad una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l'immobile alla medesima associazione per l'esercizio dell'attività professionale.

L'istante ha chiesto se la suddetta cessione generi per lo stesso **materia imponibile**, posto che la disciplina in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo ([art. 54 TUIR](#)), non prevede alcun riferimento espresso in relazione a tale fattispecie.

L'amministrazione finanziaria ritiene che la cessione del contratto suddetto rappresenti per l'istante un'operazione da **assoggettare a tassazione**. Più nello specifico, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configura come **cessione di "elementi immateriali"**, attratta a tassazione ai sensi del c. 1-quater dell'[art. 54 TUIR](#). I corrispettivi di cui alla menzionata disposizione, se percepiti in unica soluzione, possono essere **assoggettati a tassazione separata** ([art. 17, c.1, lett. g-ter TUIR](#)).

[art. 54 TUIR](#)

[Risp. AE 13 luglio-2020-n.-209](#)

Concessione in project financing: profili IVA

Ai fini dell'inquadramento IVA del canone relativo a **un'attività effettuata in project financing**, valgono i principi espressi dalla prassi passata ([Ris. AE 11 giugno 2002 n. 183/E](#)): un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un **rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive**. In

altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, **i contributi a fondo perduto**, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, **non sono soggetti ad imposta**.

I principi in parola sono stati ribaditi nella [Risp. AE 13 luglio 2020 n. 211](#).

Tramite interpello, un Comune ha chiesto di conoscere il **trattamento fiscale**, agli effetti dell'IVA, applicabile al canone previsto nell'ambito di una **concessione in project financing** concernente la valorizzazione di un **polo museale** (art. 183 Codice dei contratti pubblici). Il rapporto instaurato tra il Comune e la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'offerta museale e l'obbligo assunto dall'ente locale sia di pagare un canone che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio mediante l'acquisizione dei relativi proventi.

Più in dettaglio, nell'ambito del **rapporto convenzionale** in oggetto, il Comune affida in concessione una serie di servizi quali gli **interventi di rifunionalizzazione** e allestimento tecnologico del descritto Polo Museale e dell'Ufficio di Informazioni Turistiche, la gestione dei servizi museali e turistici per le strutture individuate, la progettazione e la gestione di interventi di produzione culturale. In relazione a tale affidamento, il Concessionario pone in essere, tra le altre, le seguenti attività:

- "interventi necessari all'avvio dei servizi", secondo anno Economico Finanziario Asseverato;
- riallestimento degli spazi destinati ai predetti servizi al pubblico;
- mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, i locali, gli impianti e i beni in concessione;
- pagamento dei costi relativi ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica mediante attivazione di utenze autonome;
- svolgimento di "tutti i servizi, lavori e investimenti previsti nell'offerta tecnica con la massima diligenza possibile";
- assunzione di "oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura".

A fronte di tali prestazioni di servizi, il Comune riconosce alla società:

- il diritto alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della citata convenzione;
- un canone annuo.

La società concessionaria finora ha emesso **fatture in regime di split payment** nei confronti del Comune, assoggettando in via prudenziale il **canone ad aliquota ordinaria IVA**. Tuttavia, il Comune, avendo alcune riserve in ordine alla correttezza di tale comportamento fiscale, chiede di chiarire:

- se il predetto canone costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ricompresa nell'ambito applicativo dell'IVA ([art. 3 DPR 633/72](#));
- se, nell'eventualità che lo stesso sia riconducibile nel campo di applicazione del tributo, possa beneficiare del regime di esenzione dall'IVA ([art. 10 c. 1 n. 22\) DPR 633/72](#)).

Per l'amministrazione finanziaria, il canone annuo costituisce il **corrispettivo di una prestazione di servizi ricompresa nel campo di applicazione IVA** ([art. 3 DPR 633/72](#)). In particolare, il canone costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione dell'offerta museale, che il Concessionario si impegna a realizzare sia con la riqualificazione ed il parziale riallestimento degli spazi interni che con l'attivazione di un sistema di servizi integrati presso il Polo Museale e le strutture turistico-ricettive del Comune. Detto canone è corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi svolte nell'ambito della concessione, e, pertanto, nel caso in esame non può trovare applicazione il regime di esenzione dall'IVA ([art. 10 c. 1 n. 22\) DPR 633/72](#)).

Per l'AE, l'operazione complessa del caso di specie non implica unicamente la mera visita ai musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente da esentare ma deve essere ricondotta nell'ambito di una più generica prestazione di servizi; più specificamente in una più complessa obbligazione di fare. Pertanto, il suddetto canone deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria.

[art. 3 DPR 633/72](#)

[Risp. AE 13 luglio 2020 n. 211](#)

[Ris. AE 11 giugno 2002 n. 183/E](#)

ADEMPIMENTI

Sospensione feriale per i versamenti dal 1° al 20 agosto

Il 1° agosto inizia il termine di sospensione feriale dell'attività del Fisco.

Gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Per i versamenti con il modello F24, si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. È quanto stabilito per gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli [artt. 17 e 20 c. 4 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#), ([art. 3-quater del DL 16/2012](#)).

Vediamo nel dettaglio quali sono i pagamenti che godono della "sospensione feriale".

Ritenute e contributi

Entro il 20 agosto dovranno essere effettuati tutti i pagamenti che sarebbero "naturalmente" scaduti il 16 agosto e precisamente le ritenute su:

- redditi di lavoro dipendente comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex [art. 67 c. 1, lett. l\) del TUIR](#);
- imposta sostitutiva in riferimento a incrementi di produttività;
- provvigioni riferiti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- ritenute alla fonte operate sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);
- ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio dell'impresa o qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'[art. 67 c. 1, lett. l\) del TUIR](#);
- compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici;
- premi e vincite;
- dividendi relativi al secondo mese trimestre dell'anno.

Inoltre, sempre alla stessa data, in materia di lavoro dipendente, dovrà essere effettuato il versamento:

- delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.
- dei contributi previdenziali relativi al mese precedente;
- della seconda rata dei contributi fissi (artigiani e commercianti) per l'anno 2020;
- del contributo INPS sul 78% delle provvigioni per vendite a domicilio erogate nel mese precedente. Il versamento contributivo si applica solo nel caso in cui il reddito annuo sia superiore a € 5.000 e solo sulla parte eccedente tale limite;
- del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente;
- sui compensi erogati nel mese precedente ai lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo sia superiore a € 5.000 e solo sulla parte eccedente tale limite.

Versamento IVA

Entro il 20 agosto deve essere versata l'IVA relativa al mese di luglio per i soggetti mensili (codice tributo 6007) e l'IVA relativa al secondo trimestre 2020 (aprile-giugno) per i soggetti trimestrali (codice tributo 6032).

È inoltre in scadenza il versamento dell'imposta relativa all'anno precedente risultante dalla dichiarazione IVA annuale come sesta rata dell'IVA relativa al 2019 (per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale e che hanno iniziato ad eseguire i pagamenti a partire da marzo 2020), con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile.

Versamento rate imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi

In scadenza alla stessa data i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli [artt. 5, 155 e 166 DPR n. 917/1986](#), aventi i requisiti ISA, i termini dei versamenti IRPEF risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, sono stati prorogati al 20 luglio 2020.

Pertanto, entro il 20 agosto è possibile versare la seconda rata per chi ha versato la prima entro il 20 luglio, oppure, la prima o unica rata per chi decide di versare con la maggiorazione dello 0,4%.

Per chi, invece, non rientra in tale proroga, al 20 agosto 2020 scadono i termini per il versamento del saldo di IRPEF/IRES, addizionali regionale e comunale e del 1° acconto di IRPEF/IRES, dell'acconto dell'addizionale comunale delle altre imposte sostitutive dovute in base alla dichiarazione Redditi PF, SP, SC, ENC, precisamente:

- della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per coloro che hanno versato la prima rata il 30 giugno 2020;
- della seconda rata, con interesse pari allo 0,18%, per coloro che hanno versato, con la maggiorazione dello 0,40%, la prima rata il 30 luglio 2020.

Nota bene: all'art. 24 del decreto Rilancio, il legislatore ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e nemmeno il versamento della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo, quindi per il 2020. Inoltre ha anche precisato che tale versamento cioè la prima rata di acconto è abbuonata in quanto escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Rimangono fermi invece gli acconti eventualmente non versati ma dovuti per il 2019.

Ulteriori sospensioni

Godono inoltre della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre:

- i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA.
- i termini di trenta giorni previsti dagli [artt. 2 c. 2 e 3 c. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462](#), e dall'[art. 1, c. 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'[art. 36-ter del DPR n. 600/1973](#) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Nota bene: in merito ai termini processuali, in base al decreto Cura Italia ([DL 18/2020](#)), sono sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020 i termini stabiliti *“per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”*, mentre, *“ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*.

GUIDE OPERATIVE

Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti dell'Agazia

di Ada Ciaccia

Con il decreto Rilancio ([DL 19 maggio 2020, n. 34](#)) è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agazia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". L'Agazia ha fornito prime indicazioni con la [Circ. AE 13 giugno 2020 n. 15/E](#), al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento da parte delle Direzioni Regionali e degli operatori, ha emanato, il 21 luglio 2020 la circolare n. 22 con cui ha fornito ulteriori chiarimenti tenendo conto dei quesiti posti.

AMBITO SOGGETTIVO

Imprese in liquidazione

La circolare chiarisce che le imprese in liquidazione non possono fruire del contributo in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Mentre possono beneficiarne i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020.

Inizio attività e nuova attività

La norma prevede che il contributo a fondo perduto spetti a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a prescindere della data di inizio effettivo dell'attività.

Esercizio di più attività

Un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà, la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018, che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del decreto rilancio.

Associazione di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale devono verificare, per la sola parte relativa all'attività commerciale, di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Consorzi tra imprese

I consorzi tra imprese, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in esame, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui [all'art. 25 Decreto rilancio](#), evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.

Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020

Nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020, anche in quanto si sia in presenza di attività a **carattere stagionale**, non si può considerare soddisfatto il requisito del

calo del fatturato e pertanto, l'agenzia delle entrate chiarisce che tali soggetti non sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo in questione.

Resta ferma, anche per tali soggetti l'inclusione nell'ambito soggettivo del contributo qualora abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Agenti di commercio

Gli agenti e rappresentanti di commercio che producono reddito d'impresa e sono pertanto inclusi nel [comma 1 dell'art. 25 Decreto rilancio](#) e che contestualmente risultano iscritti presso la Gestione commercianti dell'INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza

Non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ne consegue che gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.

Soggetti con più attività

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il soggetto che eserciti attività d'impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista dalla norma, potrà comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 esclusivamente in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

In tal caso la determinazione della soglia dei ricavi sarà effettuata facendo riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo.

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Agenti e rappresentanti di commercio

Nel verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa che fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), la circolare fa presente che:

- **gli agenti e rappresentanti del commercio**, non devono considerare nel reddito d'impresa le **indennità di fine mandato** in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo;
- **nel Settore Edile** devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

Determinazione del Calo di fatturato

La circolare chiarisce che ai fini della riduzione del fatturato devono essere considerate tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento (cfr. [Circ. AE 13 giugno 2020n. 15/E](#), par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui [all'articolo 85 del TUIR](#) (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'[art. 54, del medesimo TUIR](#)) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di

prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del [DPR 26 ottobre 1972, n. 633](#) e del [TUIR](#), sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Verifica della riduzione del fatturato

Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dal comma 3 dell'articolo 25 del decreto rilancio, per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, devono essere considerate tutte **le fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile, nonché **le fatture differite** emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

Nella circolare viene chiarito che:

1. **per il settore dell'autotrasporto** che può annotare le fatture emesse per le prestazioni entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, nonché emettere un'unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente, la verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020;
2. **per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione**, anche in relazione a tali operazioni occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. [circolare n. 8/E del 3 aprile 2020](#)). Ciò significa che, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l'emissione, la stessa va comunque inclusa;
3. nell'ipotesi di **subentro in un contratto di affitto** d'azienda occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato;
4. per **gli imprenditori agricoli in regime agevolato** che svolgono la propria attività ai sensi dell'[art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001](#), per la verifica della riduzione del fatturato bisognerà considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell'esercizio di impresa, hanno emesso apposita **autofattura**. Pertanto, in assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo. Nel caso in cui i medesimi soggetti operino esclusivamente nei confronti di consumatori finali, e sempreché si tratti di soggetti iscritti al registro delle imprese, per ragioni di ordine logico sistematico si ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima;
5. nell'ipotesi di **scissione** i due requisiti richiesti andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d'azienda oggetto di assegnazione. Tale principio è estensibile anche alle ipotesi in cui l'azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda. Quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare **i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento**;
6. nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo **all'unico socio superstite** come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di

riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi versando le relative sanzioni mediante applicazione delle percentuali di riduzione.

l'Agenzia delle entrate ha già precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'[art. 13, comma 5, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471](#) se è presentata una rinuncia **prima che il contributo venga accreditato** sul conto corrente bancario o postale.

Con la presente circolare viene chiarito che non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di **protocollo anteriore alla data di accreditamento del contributo**. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante **restituirà tempestivamente** il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella [Risoluzione n. 37/E/2020](#).

Inoltre, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l'errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell'istanza. Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio nell'ipotesi in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della (seconda) istanza finalizzata a correggere l'errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza originaria (prima). In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi.

QUESITI GENERICI

Infine l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. In proposito, le istruzioni richiamano inoltre la comunicazione da effettuarsi col modello AA9. In considerazione del principio di prosecuzione dell'attività in capo agli eredi e tenuto conto dell'equiparazione tra la società di fatto e le società di persone, è ritenuto che quest'ultima possa fruire del contributo in esame, in luogo dei singoli eredi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, quindi, per un importo non inferiore a duemila euro per tali soggetti, poiché riconducibili a quelli diversi dalle persone fisiche;
- non è incluso nell'ambito di applicazione del contributo l'imprenditore che concede in **affitto la propria azienda**, a prescindere dalla sospensione della P.IVA, poiché non è riconducibile ai soggetti beneficiari, non esercitando attività d'impresa.

SCADENZARIO DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020

3 agosto Lunedì

- Società non operative o in perdita sistemica – istanza disapplicazione

13 agosto Giovedì

- Istanza contributo a fondo perduto